

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11856/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0205 (NLE)**

**ECOFIN 1000
UEM 354
FIN 1061
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 376 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 5 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 376 final.

All.: COM(2026) 376 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 376 final

2026/0205 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 5 ottobre 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta**

{SWD(2026) 196 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 5 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte di Malta il 13 luglio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del 14 luglio 2023³, del 20 giugno 2025⁴ e del 12 dicembre 2025⁵.
- (2) Il 26 giugno 2026 Malta ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Malta ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate da Malta a causa di circostanze oggettive riguardano 20 misure.
- (4) Malta ha spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa di ritardi non previsti nei lavori di costruzione. Si tratta della misura C1-I1 Investimenti nella ristrutturazione e nell'ecologizzazione degli edifici pubblici e privati. Su questi presupposti Malta ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 11941/21; ST 11941/21 ADD 1.

³ ST 11202/23; ST 11202/23 ADD 1.

⁴ ST 9589/25; ST 9589/25 ADD 1 e ST 9589/25 ADD 1 COR.

⁵ ST 15661/25; ST 15661/25 ADD 1 e ST 15661/25 ADD 1 REV.

esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) Malta ha spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa di ritardi non previsti negli appalti. Si tratta della misura C6-I1 Digitalizzazione nel sistema giudiziario. Su questi presupposti Malta ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) Malta ha spiegato che due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta della misura C6-R1 Riforma delle modalità di nomina e revoca nella magistratura e della misura C6-R2 Creazione di una procura separata. Su questi presupposti Malta ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) Malta ha spiegato che 15 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure seguenti: C1-I2 Investimenti nella ristrutturazione e nell'ammodernamento di un blocco ospedaliero pubblico; C1-I5 Investimenti nelle energie rinnovabili per gli spazi pubblici; C2-R1 Stimolare l'adozione e l'attuazione di politiche che promuovono la sostenibilità del settore dei trasporti, anche incoraggiando l'uso del trasporto collettivo e multimodale; C2-R6 Migliorare la gestione della mobilità nel servizio pubblico; C2-R7 Misure volte a ridurre la congestione del traffico; C2-I2 Accrescere la diffusione dei veicoli elettrici nel settore privato; C3-I2 Digitalizzazione della direzione della marina mercantile in Transport Malta; C3-I3 Ulteriore digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione; C3-I4 Introduzione di misure per intensificare la digitalizzazione del settore privato; C3-I5 Digitalizzazione mobile dell'ecologia urbana; C4-I1 Istituzione di un centro per il sangue, i tessuti e le cellule a Malta; C5-R3 Nuovi percorsi educativi verso un'istruzione inclusiva e di qualità; C5-R4 Sistema di monitoraggio delle politiche in materia di istruzione; C5-R5 Rafforzare la resilienza del mercato del lavoro; C7-I2 Investimenti nella ristrutturazione e nell'ecologizzazione degli edifici privati. Su questi presupposti Malta ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, Malta ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di una misura. Si tratta della riduzione del livello di attuazione delle misure C1-I1 Investimenti nella ristrutturazione e nell'ecologizzazione degli edifici pubblici e privati e C6-I1 Digitalizzazione nel sistema giudiziario. Su questi presupposti Malta ha chiesto di innalzare il livello di attuazione di una misura (C7-I1 Investimenti nei centri di distribuzione e nei cavi elettrici). La decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (9) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 è stato rilevato un errore materiale che riguarda la componente 2 Decarbonizzazione dei trasporti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata per correggere l'errore materiale che altera il contenuto del PRR presentato alla

Commissione il 31 ottobre 2025, come convenuto tra la Commissione e Malta. L'errore materiale riguarda la descrizione della componente 2 Decarbonizzazione dei trasporti. Tale correzione non incide né sulla valutazione né sull'attuazione del PRR.

Valutazione della Commissione

- (10) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (12) Malta ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla riduzione del livello di attuazione di due misure per innalzare il livello di attuazione di una misura. Si tratta della misura C7-II Investimenti nei centri di distribuzione e nei cavi elettrici. Ciò non incide sulla precedente valutazione positiva del capitolo dedicato al piano REPowerEU, il quale continua a raccogliere la sfida della diffusione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili a Malta.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 63,6 % della dotazione totale del PRR modificato e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (14) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione verde. Il contributo verde del PRR modificato è cresciuto, passando dal 62,0 % al 63,6 %. Tale aumento è stato il risultato del rafforzamento della misura C7-II Investimenti nei centri di distribuzione e nei cavi elettrici, che ha più che compensato il ridimensionamento della misura C1-II Investimenti nella ristrutturazione e nell'ecologizzazione degli edifici pubblici e privati.
- (15) Le misure relative alla transizione verde contenute nel PRR modificato, compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, hanno un impatto duraturo in quanto mirano a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili a Malta, riducendo la dipendenza di Malta dai combustibili fossili e aumentando l'efficienza energetica degli edifici. Di conseguenza tali misure contribuiscono anche al conseguimento degli obiettivi per il periodo 2030-2050 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. La portata delle modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 26,0 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (17) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione digitale. La modifica del contributo alla transizione digitale riguarda la riduzione della dotazione per una misura, ossia C6-I1 Digitalizzazione nel sistema giudiziario. Alla luce di tale modifica nella dotazione per la transizione digitale, la modifica del PRR di Malta determina una diminuzione netta di 0,9 punti percentuali del contributo complessivo all'obiettivo digitale del piano, che dal 26,9 % passa al 26,0 %. La portata limitata della modifica non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (19) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le misure esistenti, le cui modifiche hanno comportato una nuova valutazione dei costi, indica che questi ultimi sono in gran parte ragionevoli e plausibili. Solo in alcuni casi la metodologia e i calcoli utilizzati per elaborare le stime dei costi non sono risultati del tutto affidabili. Ciò ha impedito l'attribuzione di un rating A a questo criterio di valutazione. Inoltre le modifiche delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate, proporzionali alle nuove misure rivedute e suffragate da calcoli dettagliati e da elementi di prova: la ragionevolezza e la plausibilità di tali costi non era pertanto alterata rispetto al PRR originario. Infine l'importo del costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (20) La Commissione ritiene che le modifiche presentate da Malta non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (21) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (22) I costi totali stimati del PRR modificato di Malta ammontano a 329 083 116 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per Malta, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato di Malta dovrebbe essere pari a 328 230 928 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione di Malta rimane pertanto invariato.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 5 ottobre 2021.
- (24) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato di Malta sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁶ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).